


## La Sospensione dei Lavori

Dalla data indicata nel processo verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento dell'opera. Tale data di ultimazione può essere rinviata a causa di sospensioni disposte dalla stazione appaltante. Tali sospensioni possono classificarsi, in base ai motivi che le hanno determinate, in necessarie o discrezionali.

Diversamente da ciò l'appaltatore non può, di regola, *“sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori”*. Le sospensioni possono suddividersi in due differenti tipologie ovvero si possono distinguere le Sospensioni ritenute necessarie da quelle invece ritenute discrezionali.



### Sospensione Necessaria

Durante il corso dei lavori possono insorgere **«circostanze speciali»** che impediscono temporaneamente di eseguirli a regola d'arte. In tal caso, il direttore dei lavori **ha l'obbligo** di sospendere i lavori, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna (art. 158, comma 1, reg.).


Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo (art. 159, c.5), salvo il diritto alla rifusione dei maggiori oneri che derivano dal prolungamento della sospensione ( c.d. discrezionale) oltre i termini stabiliti dall'art.159, c.4

*“Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità”*

### **Circostanze speciali giustificative della sospensione dei lavori.**

Il Regolamento chiarisce che costituiscono circostanze speciali giustificative le avverse condizioni climatiche, i casi di forza maggiore e le altre circostanze che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori . (art. 159 c. 1).


Si tratta, comunque, di ipotesi tutte riconducibili al concetto civilistico di *“forza maggiore”* poiché devono avere carattere oggettivo ovvero non devono dipendere da responsabilità imputabili all'Amministrazione (in tal caso sarebbero illegittime) o all'Appaltatore (in tal caso l'Amministrazione non sarebbe tenuta a sospenderli).



### **Considerazioni in merito alle avverse condizioni climatiche**

Si ricorda che nella definizione del tempo contrattuale “*deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole*” (Art.40 c.3).

Quindi le avverse condizioni climatiche, che giustificano una Sospensione dei Lavori saranno, solo quelle aventi carattere eccezionale o comunque non riconducibili al normale “*andamento stagionale*”.



### **Altre circostanze speciali**

Altresì sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera di cui articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del codice:


- a)** per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b)** per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c)** per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d)** nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

Circostanze tutte riconducibili a fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Per cui non sono ammissibili sospensioni determinate da errori od omissioni progettuali (art.132 lett. e del codice) in tal caso infatti vi è una precisa

responsabilità dell'Amministrazione che non ha compiutamente verificato il progetto.

Non sono ammissibili, inoltre, le sospensioni determinate dalla redazione di varianti o per l'esecuzione di variazioni di dettaglio di cui all'art.132 c.3. Infatti l'art.159 del reg. al comma 2 ammette la possibilità di sospensione solo per le varianti riconducibili all'art.132 c.1 e non già al 132 c.3 *“2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.”*




Sospendere una lavorazione comporta evidenti danni all'appaltatore per cui il legislatore ha voluto limitarne l'uso a quegli eventi imprevedibili che si manifestano durante il corso dei lavori.

*È illegittima la sospensione dei lavori dovuta a circostanze riconducibili alla sfera di responsabilità della stazione appaltante che per imprevisione progettuale e difetto di coordinamento degli interventi, ha impedito l'adempimento da parte dell'appaltatore nei modi e nei termini stabiliti nel contratto.*

### **Limiti temporali**


La sospensione permane per **il tempo necessario a far cessare le cause** che hanno comportato l'interruzione dei lavori.



Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Quindi in via generale non si ravvisano limiti temporali per le sospensioni necessarie.


### **Indennizzo**

Tale tipologia di sospensione dei lavori ha durata indeterminata e non dà luogo a nessun indennizzo, compenso o alla possibilità di recesso contrattuale.



### **Sospensione Discrezionale**

Al di fuori di queste ipotesi oggettive, strettamente definite dalla norma, la sospensione dei lavori può essere “ordinata” dal Responsabile del Procedimento per comprovate ragioni di pubblico interesse o necessità (art. 158, c. 2, reg.).




Nella sospensione dei lavori per pubblico interesse non vi è una causa di forza maggiore, che impedisce l'esecuzione dei lavori, sicché i lavori potrebbero regolarmente proseguire.

Quindi il Responsabile del Procedimento **deve valutare l'interesse pubblico prevalente** fra la sospensione o la prosecuzione dei lavori.

Naturalmente la discrezionalità non deve essere viziata da illogicità, incoerenza o sviamento del pubblico interesse. Ovvero le ragioni di “pubblico interesse o necessità”, pur se discrezionalmente apprezzate, devono sempre avere un fondamento di obiettività, cioè senza potersi identificare in soggettivi interessi od esigenze dell'Amministrazione (ad esempio, per riparare ad una precedente negligenza dei funzionari) o dell'appaltatore.


Nelle ragioni pubblico interesse rientrano “l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici”.



### Limiti temporali


Tale sospensione dei lavori ha limiti temporali ( 1/4 del tempo contrattuale o comunque 6 mesi) superati i quali l'appaltatore ha la possibilità di chiedere all'amministrazione lo scioglimento del contratto (senza indennizzi).

Se l'amministrazione nega il suo assenso l'appaltatore **avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.**




### Verbale di sospensione

Il verbale di sospensione è sempre redatto dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.



Il verbale indica, tra l'altro, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.



### ***Durata della sospensione e ripresa dei lavori.***

La sospensione permane per **il tempo necessario a far cessare le cause** che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

#### **a) Sospensione discrezionale**

Tale sospensione dei lavori ha limiti temporali ( 1/4 del tempo contrattuale o comunque 6 mesi) superati i quali l'appaltatore ha la possibilità di chiedere all'amministrazione assenso allo scioglimento del contratto (senza indennizzi).

Se l'amministrazione nega il suo assenso l'appaltatore ha diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini prima detti.

#### **b) Sospensione necessaria**

Tale sospensione dei lavori ha durata indeterminata e non dà luogo a nessun indennizzo, compenso o alla possibilità di recedere dal contratto.


Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

### ***Invariabilità del Termine Contrattuale***

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori (art. 159 c.6 del reg.).

### ***Compiti del Direttore dei Lavori durante la Sospensione***


Durante la sospensione, il direttore dei lavori dispone ispezioni presso il cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a **novanta** giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti. Il direttore dei lavori dispone, inoltre, le misure necessarie per contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori .



### **Ripresa dei Lavori**

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, viene redatto da parte del direttore dei lavori il verbale di ripresa dei lavori, il quale è firmato dall'appaltatore e inviato al responsabile del procedimento nei termini e nei modi previsti per il verbale di sospensione.

Nei casi di cui all'art. 158 c.2 del reg. (sospensione discrezionale), sarà il responsabile del procedimento ad individuare il momento del venir meno delle ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a disporre la sospensione dei lavori (art. 159 c. 4 del reg.).



Il verbale di ripresa è sempre redatto dal Direttore dei Lavori, è firmato dall'esecutore e poi inviato al responsabile del procedimento.

**“Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.”**




### **Interpretazione Estensiva sulle “cessazione delle cause”**

La ripresa deve essere disposta quando sia possibile proseguire i lavori a regola d'arte e non quando cessano le cause che ne hanno determinato la sospensione. Quindi alla cessazione delle cause può non corrispondere alla possibilità di riprendere utilmente le lavorazioni.

Si pensi ad eventi meteorologici verificatisi durante operazione di scavo.

**LA SOSPENSIONE DEI LAVORI**





### **Sospensione parziale.**

Se durante il corso dei lavori insorgono circostanze che solo **parzialmente impediscono** il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede **alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili** con apposito verbale in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale (art. 158 c. 7 del reg.).

### **Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori**

*“7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, **l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili**, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.”*

### **Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori**

*“7. Alla **sospensione parziale dei lavori** ai sensi dell'articolo 158, comma 7, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il **cronoprogramma** di cui all'articolo 40.”*

Ovvero i termini di differimento sono calcolati sulle previsioni di produzione contrattualmente stabilite con il crono programma.

$$\text{Tot. gg.} = \text{gg. Sospensione Parziale} \times \frac{\text{Imp. Lav. NON ESEGUITO}}{\text{Imp. Lav. PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA}}$$

### *Esempio*

Se si è disposta una sospensione parziale per n.20 gg. che ha determinato 8.000 euro di lavori non eseguiti a fronte di una produzione prevista nel cronoprogramma di euro 20.000 il differimento dei termini contrattuali sarà di 8 gg.

$$\text{Tot. gg.} = 20 \times \frac{8.000}{20.000} = 8$$

### **Sospensioni illegittime e contestazioni.**

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle previste dalla norma sono illegittime e attribuiscono all'appaltatore il diritto ad ottenere il risarcimento del danno prodotto (art. 160 c.1).

Tale danno derivante dal fermo cantiere è quantificato secondo i criteri indicati all'art. 160, commi 2 e 3.

Perché la sospensione possa considerarsi illegittima e quindi possa dar luogo al risarcimento dei danni è indispensabile che derivi da responsabilità attribuibili all'Amministrazione. E quindi deve provarsi il **"nesso di causalità"** fra responsabilità, sospensione lavori e il danno derivante.



### **Sospensioni originariamente Legittima che diviene Illegittima**

La sospensione dei lavori può divenire illegittima a seguito di un'ingiustificata durata dell'interruzione dei lavori, per colpevoli comportamenti dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

- 1) quando al cessare delle cause che hanno determinato la sospensione e non sia stata disposta la ripresa dei lavori.
- 2) quando si ecceda dai tempi strettamente necessari per l'approvazione della variante.



In tali casi si configura inadempimento della p.a. al dovere primario di assicurare il regolare svolgimento del rapporto contrattuale e quindi il correlativo diritto dell'appaltatore al rimborso dei maggiori oneri, e alla risoluzione del contratto .

È riscontrabile responsabilità per danno erariale a carico degli amministratori e del direttore dei lavori che, operando con grave negligenza, abbiano causato ripetute sospensioni ingiustificate di lavori pubblici, determinando maggiori oneri, altrimenti non dovuti, a favore dell'impresa appaltatrice .

Pertanto, venute meno le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, qualora la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'appaltatore può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento ad impartire le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione (art. 159 c.3 del reg.).

## **Le contestazioni dell'Appaltatore**

### **Per le Sospensioni dei Lavori**

#### **Art. 158 c.8 del dpr 207/10**

*“Le contestazioni dell'esecutore **in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori**, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190.”*

Va precisato che nel verbale di sospensione, in genere, non è possibile esplicitare un'esatta quantificazione poiché trattasi di danni futuri, sicché è sufficiente indicare soltanto la *“causa pendenti”* e cioè la ragione della domanda. Quindi la quantificazione andrà fatta nel verbale di ripresa ed ovviamente ripetuta nel registro.

La firma senza riserva del verbale di sospensione dei lavori preclude all'appaltatore di ipotizzare successivamente l'illegittimità della sospensione, a meno che la sospensione inizialmente legittima sia divenuta successivamente illegittima.

In tali casi il nuovo regolamento, diversamente dal dpr 554/99, prevede esplicitamente la possibilità di iscrivere riserva nel verbale di ripresa dei lavori.

### **Per mancata Ripresa dei Lavori**


#### **Art. 159 del dpr 207/10.**

*Per le sospensioni **Necessarie di cui al c.3** “L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, **può diffidare per iscritto** il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. **La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.**”*

*Per le sospensioni **Discrezionali di cui al c. 4.**” Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, **durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi**, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.”*

Ovvero in caso di “sospensione necessaria” l'appaltatore può autonomamente apprezzare la cessazione della causa che ne ha determinato l'interruzione dei lavori e quindi **“per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori”** è necessario la messa in mora la stazione appaltante diffidando per iscritto **“il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa”**

Diversamente nel caso delle “sospensione discrezionale” il venir meno delle condizioni **“di pubblico interesse o di necessità”** che hanno prodotto l'interruzione dei lavori può essere determinato solo dal soggetto che l'ha disposta ovvero il responsabile del procedimento. Però il limite delle “sospensioni discrezionali” è rappresentato dalla durata massima che non può superare **“un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi”**



### **I Pagamenti in acconto**

#### **Dpr 207/10 Art. 141 c.3 (Pagamenti in acconto)**

**“3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.”**

Diversamente dal dpr 554/99 art.114 si è passati da novanta a quarantacinque giorni.

